RUSSO

PER IL SIGNOR PIETRO PRISCO

1894

Alfredo Vittorio Russo

Corte d' Appello di Napoli — Sezione d' Accusa

PER

IL SIGNOR PIETRO PRISCO

Presidente dell' Associazione fra Commessi Parrucchieri

parte civile nel giudizio penale

CONTRO

IL SIG. GIOVANNI POLLIO

NAPOLI
TIPOGRAFIA DI GENNARO M. PRIORE
Vico Ss. Filippo e Giacomo, 26
1894

Magistrati eccellentissimi della Sezione d' Accusa,

Noi non siamo di quelli che credono essere la Sezione d' Accusa un ufficio destinato a registrare le requisitorie del procurator generale.

La nostra non lunghissima, ma neppur breve esperienza forense, ci ha insegnato a non disperare del trionfo delle buone ragioni, quando si può fare assegnamento sul giudizio illuminato di magistrati coscienziosi.

Si può bene aver avuto, ed è il caso nostro, una prima requisitoria, un' ordinanza, una seconda requisitoria contrarie, ma non si dee abbandonare il campo e darsi per vinti, se non quando sia intervenuto, a troncare la lite, tale un pronunziato, che non lasci dubbio intorno alla completa ed esatta valutazione delle prove, messe a raffronto dei più sani principii di diritto.

Noi pensiamo che un deplorevole equivoco abbia preseduto allo svolgersi del processo, pel quale ci è stato giocoforza far ricorso a Voi.

Se quello che sarà certo un vanto della futura legislazione in materia di procedura penale, la pubblicità totale o parziale dell' istruttoria, fosse già stata in vigore, tale equivoco, o non sarebbe mai sorto, o si sarebbe avuto il mezzo di farlo dileguar subito.

Ora non possiamo che subirne le conseguenze e sperare che, messi i fatti ciascuno al loro posto, trovino le disposizioni del codice vigente da noi invocate una più corretta applicazione.

Nè ci sgomenta il pensiero che possa influire sulla vostra sentenza la considerazione che l' oggetto, causa incosciente della presente contestazione giudiziaria, sia di così poco valore che non metta conto di infliggere per esso a una persona, quasi senza precedenti penali, il dolore di un pubblico dibattimento.

Considerazione siffatta non avrebbe il suffragio favorevole della morale, nè quello della legge, e non possiamo neppure supporre ch' essa riesca a far breccia negli animi vostri.

D' altronde, non è vero, pur troppo, che spesso le cause più lievi riescono feconde di funestissimi eventi ?..

Fu una secchia quella che narrasi aver destato tanto fiero odio tra' cittadini di Modena e di Bologna : sarebbe doloroso che una scrivania dovesse

mantenere e inasprire i rapporti, non affettuosi e cordiali, esistenti fra commessi e padroni parrucchieri, laddove una parola, renditrice di meritata giustizia, non arrivasse, opportuna, a ridonare agli animi la calma e la fiducia nell' infallibile riaffermazione del diritto.

Ma ci par tempo oramai di passare all' esposizione dei

Fatti

Il signor Pietro Prisco, presidente *pro tempore* dell' Associazione dei Commessi parrucchieri, nel giorno 27 marzo di quest' anno, sporse contro il signor Giovanni Pollio, padrone parrucchiere, querela per appropriazione indebita o, quanto meno, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ecco come egli narrò i fatti, pei quali credeva di dover ricorrere al magistrato penale.

" Nell' anno 1887, egli scrisse, disciolta si l' as-
" sociazione dei padroni e commessi parrucchieri
" riuniti, dei mobili che ad essa si appartenevano
" un certo numero fu dato in consegna al signor
" Giovanni Pollio, alcuni altri furono affidati al-
" l' associazione dei commessi parrucchieri, che,
" da sola, restava in vita; con l'obbligo, tanto pel
" signor Pollio, che per l' Associazione dei com-
" messi, che, ricostituendosi l'Associazione dei pa-
" droni, tutti i menzionati mobili si dovessero, ri-

" spettivamente dai loro custodi, consegnare al no-
" vello sodalizio „.

" I mobili affidati al signor Pollio furono enu-
" merati in apposito elenco; quelli affidati all' As-
" sociazione dei Commessi, consistevano in un certo
" numero di sedie, in un lume a petrolio , in un
" vecchio stipo e in una scrivania „.

" Ora è avvenuto che, nell'ultima settimana del
" carnevale di quest' anno , dovendosi nel salone
" del Pollio fare l'esposizione dei premii della lot-
" teria, che, come di consueto ogni anno, ha luogo
" fra gli abbonati di quel salone, il signor Pollio
" ebbe bisogno d'un tavolo sul quale potesse bene
" disporre tutti gli oggetti.

" Avvalendosi dell' opportunità d' avere fra'gio-
" vani del suo salone il Vice-presidente della As-
" sociazione dei Commessi, signor Alberto Cervelli,
" egli lo pregò di far portare nel suo salone la
" scrivania, che l' Associazione, come s'è detto in-
" nanzi, teneva in custodia, assicurandolo che, sen-
" z' altro , terminata la lotteria , l' avrebbe resti-
" tuita.

" Il signor Cervelli, fidando sulla parola del suo
" principale , **senza chiedere permesso al sotto-**
" **scritto presidente e al Consiglio Direttivo del-**
" **l' Associazione**, recatosi nella sede sociale ne
" prese la scrivania e la fece trasportare nel salo-
" ne del Pollio.

" Non appena si seppe tal fatto , da tutte le
" parti si fecero vive rimostranze , non dovendo

“ esser lecito a chicchessia di portare fuori della
“ sede dell' Associazione oggetti ad essa apparte-
“ nenti. Pure , per una certa deferenza al Vice-
“ presidente, del quale appariva evidente la buona
“ fede, si soprassedette da ogni deliberazione, aspet-
“ tandosi il giorno designato per la restituzione „.

“ Fu un attendere vano: la scrivania non fu re-
“ stituita e quando il sottoscritto, *come presidente*
“ *pro tempore dell' associazione dei Commessi e come*
“ **locatario** *diretto e in nome proprio della casa dove*
“ *ha sede l' Associazione e si custodiva la scrivania*,
“ se ne dolse col Pollio e lo richiamò all'adempi-
“ mento dei suoi doveri , costui rispose con una
“ lettera **nella quale riconosceva d' aver agito**
“ **arbitrariamente ma affermava d' aver eserci-**
“ **tato un suo diritto,** perchè la scrivania l'aveva
“ avuta lui in custodia e l' aveva egli , alla sua
“ volta, affidata alla Società dei Commessi „.

“ Anche se ciò fosse vero , il Pollio avrebbe
“ compiuto il reato d'esercizio arbitrario delle pro-
“ prie ragioni e il sottoscritto avrebbe il diritto di
“ querelarsene contro di lui, ma, invece , l' affer-
“ mazione del Pollio è una pura menzogna „.

“ Dall' elenco, del quale s' è fatta innanzi men-
“ zione , e che sarà opportunamente in giudizio
“ esibito, risultano specificati gli oggetti affidati-
“ gli e, fra essi, non figura la scrivania.

“ Che poi, invece, tale oggetto sia stato affidato
“ all' Associazione dei Commessi, risulta da quanto
“ potranno deporre i testimoni sottosegnati e la

“ loro parola, messa d' accordo col citato elenco,
“ mostrerà come il signor Pollio mentisca „.

Tale la narrazione del presidente dei commessi.

Dall'altro lato, intanto, il signor Pollio, non appena ebbe saputo che la querela preannunziatagli era stata sporta difatti contro di lui, s' affrettò a presentare un lungo foglio di lumi, nel quale, esponendo i fatti a modo suo, non fece che ribadire quanto aveva già scritto al signor Prisco nella lettera della quale è cenno nella querela.

In breve, egli si dichiarò depositario di tutti gli oggetti della disciolta Associazione dei Commessi e padroni riuniti e non ebbe ritegno d'affermare che egli, e non altri, aveva affidato alla superstite Associazione dei Commessi la scrivania e gli altri oggetti, da essa posseduti a titolo di custodia.

Il solerte pretore di Montecalvario, allora, assunse in esame i testimoni indicati dal signor Prisco e quì appresso trascriviamo quello che, i principali fra essi, dichiararono.

Francesco Bacile disse: *disciolta si l' Associazione dei padroni parrucchieri, riunita a quella dei commessi, i mobili furono affidati in parte al parrucchiere Pollio Giovanni* **e in parte all'altro parrucchiere Prisco Pietro, presidente della Società dei giovani commessi.**

Vincenzo Bosco depose nella stessa guisa.

Pasquale Ursini dichiarò: “ *ero presidente della*
“ *Società dei padroni parrucchieri quando questa si*
“ *sciolse, cinque o sei mesi fa — Dei mobili ad essa*

" *appartenenti una porzione venne affidata a Giovann*
" *Pollio ed un altra porzione rimase nella sede della*
" *società dei commessi parrucchieri—Questi ultimi mo·*
" *bili consistevano in un certo numero di sedie, un*
" *lume a petrolio, un vecchio stipo ed una scrivania,*
" *la scrivania appunto, per la quale è processo.*

" **È inesatto che tutti i mobili fossero stati**
" **affidati al Pollio e mi meraviglia l'ostinazione**
" **di costui a voler ritenere la scrivania.**

Dunque, è chiaro: consegnatario di alcuni mobili il Pollio; di altri, fra i quali la scrivania, il Prisco nella sua qualità di presidente dei commessi; entrambi responsabili di quelli rispettivamente a ciascuno affidati verso i componenti la disciolta Associazione dei padroni parrucchieri, considerati come ente, dai quali li avevano ricevuti in custodia: veruno di essi padrone di impossessarsi dei mobili all'altro affidati.

Tale ineluttabile condizione giuridica non dava diritto al Pollio di fare quello che fece e, per contrario, conferiva al Prisco quello di ricorrere al magistrato contro l' illegale operato di costui.

Ma doveva essere adito il magistrato civile, o il penale ? Ecco la questione.

L'egregio rappresentante del P. M. che rese la prima requisitoria, affermò nella specie l' esperibilità dell'azione civile, negando l'esercizio dell'altra. Egli fu seguìto dal giudice istruttore, e più tardi, dopo la nostra opposizione, anche dal procurator generale.

Crediamo di non andar errati affermando che quei tre valorosi magistrati furono travolti da un comune equivoco di fatto e di diritto.

In fatto, essi ritennero che la scrivania custodita dal Prisco era a lui stata affidata dal Pollio e che la querela fu sporta pel *rifiuto* opposto da costui alle reiterate domande di restituzione, da parte dell'altro.

Nulla di più inesatto.

Certo, la querela fu presentata quando non fu possibile ottenere che bonariamente la scrivania fosse restituita, ma **il momento consumativo** del reato compiuto dal Pollio *si disse essere stato*, per la ragion fattasi, *quello nel quale*, *senza il permesso di chi solo poteva darlo*, *anzi con la certezza che tale permesso non avrebbe avuto*, *pel dissidio perdurante da parecchio tra padroni e commessi parrucchieri*, com' ebbe a constatare il procuratore del Re requirente, *egli*, *forse con l' animo d' esercitare un proprio diritto*, *s' impossessò di fatto e di propria autorità della scrivania, che, con la connivenza del Cervelli soltanto*, *gli fu possibile avere.*

Prova di ciò, sono le vive rimostranze fatte al Cervelli dai socii, e constatate anche dal procuratore del Re, quando essi appresero che il Pollio erasi messo in possesso della scrivania.

Nè valga dire che Pollio, perchè ebbe consegnata da Cervelli la scrivania, non si fece ragione da sè, se non col fatto negativo, non costituente reato, di negarnela restituzione.~~della scrivania~~.

Cervelli, quale vice presidente dell'Associazione, nel tempo che il presidente esercita le sue attribuzioni, è nulla più che un semplice socio, e non ha neppure il diritto del voto in Consiglio.

Figurarsi se egli aveva poi il diritto di disporre dei mobili sociali o di quelli che al sodalizio erano stati affidati!

Se non lo si vorrà ritenere in buona fede, egli fu complice del Pollio nel compimento del reato, ma, da ciò, al ritenere inesistente il reato, a noi pare corra gran tratto.

Nè tale nostra opinione manca di qualsiasi autorevole appoggio sì che, per la nostra pochezza, corriamo rischio di doverla vedere, senz' altro, respinta.

Nel volume sesto degli opuscoli del Carrara, là dove il sommo giureconsulto s'occupa del furto e della ragion fattasi, è un brano che crediamo sia tale da doversi quì integralmente riprodurre.

" Io aveva prestato venti lire, dice l' eminente
" scrittore, ad un amico e non ne ho in mano la
" prova: il falso amico si getta nella più recisa
" negativa. Io mi risolvo ad indennizzarmi sopra
" un libro della sua biblioteca. Se, per imposses-
" sarmi di questo libro, io m' introduco clandesti-
" namente in sua casa e lo prendo, la forma este-
" riore del *furto* eliminerà anche la possibilità del-
" l'obbiezione quì proposta—**Ma se, invece, io mi**
« sono recato alla casa dell'amico, e ingannan-
« do il servo gli ho dato a credere essere ordi-

“ **ne del suo padrone ch' egli mi consegnasse**
“ **quel libro, questa forma esteriore della sot-**
“ **trazione farà degenerare il titolo di ragion**
“ **fattasi ?**

“ *Si pretenderà che io vada alla casa dell'amico e*
“ *dica al servo che voglio ricattarmi delle venti lire*
“ *prestate; e perciò mi dia un libro del suo padrone?*
“ *Ma queste sono idee sconciamente puerili* „.

Mutatis mutandis, ci pare risoluto dalla parola autorevole del criminalista toscano il caso del quale ci occupiamo.

Solo perchè Pollio, convinto che in altro modo non l'avrebbe ottenuta, seppe trarre profitto della sua qualità di padrone verso il proprio subordinato e consigliò Cervelli a giovarsi della facoltà che aveva di entrare nella sede dell' Associazione dei commessi e l'indusse a far portare nel suo salone la contestata scrivania, con l'assicurazione che l'avrebbe restituita, solo perciò vorrà dirsi che non v'è reato, non essendosi Pollio impossessato direttamente della scrivania, o non avend'egli detto al Cervelli che non l'avrebbe più restituita?

“ *Ma queste sono idee sconciamente puerili* „ ripeteremo col Carrara.

Quanto all' altro errore di fatto, relativo al diritto del Prisco di custodir lui solo la scrivania perchè presidente dell' Associazione, cui venne affidata, *non da Pollio*, ma dai componenti l' altro sodalizio disciolto dei padroni parrucchieri, poco

abbiamo da dire , dopo aver riportato le deposizioni dei testimoni esaminati.

Ursini valga per tutti: egli si meraviglia dell' ostinazione di Pollio a voler ritenere la scrivania.

Ma Ursini è mio nemico !, ci pare abbia detto Pollio: ebbene, che potrà dire egli mai delle testimonianze di Bosco e Bacile ?

Nulla ; ma ecco come ha ragionato per giustificare il suo operato: la disciolta Società dei Commessi e padroni riuniti fece consegnare a me i mobili appartenenti ai padroni: io non li volli tutti e ne feci lasciare i più grandi nella sede dell'Associazione dei commessi.

Ebbene, ciò è smentito dai testimoni uditi.

Pure, ammettiamo per un istante che sia vero. Può revocare egli in dubbio, il Pollio, che fu da lui sottoscritto un elenco degli oggetti affidati alla sua custodia, elenco del quale il Prisco ha già esibito una copia, che è allegata in processo ?

Fra quei mobili la scrivania non è compresa, e ciò basta per dimostrare che verun diritto compete al Pollio su di essa.

Dopo essersi rifiutato di riceverla in custodia, egli non può dire, senza essere in mala fede, che l' ebbe affidata, poichè la firma, da lui apposta all' elenco, sta lì per ismentirlo.

D' altronde, stando sempre a tale elenco , se domani l' Associazione dei padroni parrucchieri si ricostituisse , chi dovrebbe rispondere di quell' oggetto, Pollio o Prisco ?

La risposta non è dubbia e così non è a discutere di quanto al Pollio è piaciuto affermare, sperando di sottrarsi alla responsabilità penale che grava su lui.

Ma abbiamo accennato a errori di diritto, nei quali sono incorsi i magistrati, che hanno interloquito nel processo che ci occupa, ed è nostro compito dirne, anche brevemente, qualcosa.

Noi avremmo compreso ch'essi si fossero limitati ad escludere l'appropriazione indebita, nella considerazione che da parte del Pollio non vi era stata la conversione della scrivania in proprio profitto, e fors'anco nell'altra che ne mancava l'affidamento da parte del possessore.

In tal caso, non avremmo insistito nel domandare che lo si affermasse responsabile di tale reato, perchè non è nell'animo nostro il desiderio ch'egli sia gravemente punito.

Noi vogliamo che ci si renda giustizia per l'atto illegale compiuto a danno nostro da lui, e se, in tale atto, avesse veduto il giudice soltanto una figura di reato più mite di quella che apparve a noi, pur facendo le nostre riserve e mantenendo le nostre convinzioni, noi nulla avremmo fatto perchè fosse ritenuta la più grave.

Ci si consenta però che noi esprimiamo liberamente la nostra opinione intorno all'elemento della violenza e specialmente di quella sulle cose, nel reato di ragion fattasi, pel quale, se siamo con do-

lore in disaccordo coi magistrati più volte innanzi ricordati, abbiamo il conforto di saperci sorretti nella nostra opinione dal parere di autorevoli scrittori e dalla recente giureprudenza della Corte Suprema.

Ecco, dunque, quello che dobbiamo nelle linee generali, rilevare in

Diritto

Se la violenza dovesse ritenersi, o non, uno degli elementi costitutivi del reato di ragion fattasi, fu discusso a lungo nella scuola, e la disputa si risollevò da ultimo pur nelle aule legislative, quando fu presentato il progetto pel novello codice penale.

Disparate opinioni si espressero, le quali non è necessario quì riportare in lunga enumerazione: la violenza fu dai nostri legislatori ritenuta elemento essenziale del reato d'esercizio arbitrario ed essa figura, come tale, oggidì, nel nostro codice.

Se dovessimo dirla schietta la nostra opinione, noi diremmo di non approvare il sistema seguito dal testo definitivo del codice, sembrandoci di gran lunga migliore quello del progetto.

Se la ragion fattasi è reato contro l' amministrazione della giustizia, tostochè all'azione del magistrato sostituiscesi l'opera individuale, diretta ad affermare un diritto, vero o presunto, del quale solo al giudice dovrebbe chiedersi il riconoscimento, siavi o no violenza, il reato ci pare compiuto.

Certo, se concorresse la violenza ; la pena dovrebbe essere maggiore, per la maggiore gravità del reato, ma farne un elemento indispensabile alla sua esistenza giuridica, crediamo sia snaturarne il concetto.

Nè, ancorchè lo si fosse collocato fra' reati contro la pubblica quiete, sarebbe stata diversa la nostra opinione, perchè a turbare la tranquillità sociale non è necessario un fatto violento, ma basta l'operato di chi si faccia ragione da sè, con atti arbitrarii.

Ad ogni modo, di fronte al diritto positivo, una tale discussione è del tutto accademica: quello che è necessario, è stabilire che cosa debba intendersi per la violenza designata, nei casi meno gravi, con la frase *violenza sulle cose.*

Il codice sardo non ebbe tale locuzione, ma determinò nella demolizione di fabbricati, nella deviazione d'acque, nell'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabilì i fatti che ritenne in una certa maniera punibili, ove fossero commessi allo scopo di esercitare un preteso diritto, senza essere accompagnati da violenza verso le persone.

La Commissione della Camera dei Deputati, incaricata di studiare il progetto di codice, presentato dal Ministro Zanardelli, a mezzo del suo relatore on. Villa, respingendo il criterio che potesse aversi ragion fattasi senza violenza raccomandò che il futuro codice si accostasse al Codice Sardo riproducendone la disposizione dell'art. 287, poichè

in tal modo si sarebbe configurata l' ipotesi dello esercizio arbitrario commesso con violenza sulle cose.

La Commissione di revisione in parte seguì tale raccomandazione, in parte no.

Essa accolse l'estremo della violenza, fra quelli necessarii all'essenza giuridica dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma, lungi dal ripetere la casistica del Codice Sardo, adoprò la espressione molto più generica e comprensiva, passata poi nel testo definitivo del codice, di *violenza sulle cose.*

Che volle intendersi con tale espressione?

Quali casi vi si vollero comprendere?

Ristrettamente gli stessi indicati nell'art. 287 del Codice Sardo, certamente no.

Se tale fosse stato il volere del legislatore, egli avrebbe seguita la via maestra riproducendo, *sic et sempliciter*, come presso a poco consigliava la Commissione della Camera, testualmente, il menzionato articolo del codice Sardo.

Invece, egli usò una forma nella quale vanno logicamente comprese molte più ipotesi di quelle che dal cennato codice non fossero colpite di pena e dovette voler allargare la sfera degli atti punibili fino a quello nel quale anche la più lieve traccia di violenza si riscontrasse.

È perciò che, fra le opinioni manifestatesi intorno all' interpetrazione da dare alle parole " violenza sulle cose " noi siamo per quella che fra gli scrittori è autorevolmente sostenuta dal Fiocca in un

articolo pubblicato nel primo volume del *Foro Penale* e che la Corte Suprema ha ribadito in numerosi suoi pronunziati.

Noi vorremmo, tutto, quì riportare il poderoso articolo del valente magistrato, ma la brevità cui c'ispiriamo non ci consente di riferirne che solo qualche brano più importante.

Ecco ciò ch'egli dice con la precisione che gli è abituale:

“ Bisogna inchiodarselo bene a mente, che *vio-*
“ *lenza, nel senso giuridico, non è* solamente la lotta
“ fra due persone, *il vim vi repellere*, che comincia
“ dallo spintone e dal pugno, e va a finire alle
“ coltellate, *ma ogni altro uso della forza individuale*
“ *che, violando la legge*, offende il diritto.... „

“ È vero, noi si stenta un po' a intendere la
“ violenza in questo senso, per due ragioni. L'una
“ è che la prima idea che codesta parola sveglia
“ nella mente è quella di una lotta personale.
“ Ora *questa idea* come più appariscente e, dirò
“ così, atticciosa, ingombra la mente, e *fa intoppo*
“ *all'entrata delle altre idee* **puramente giuridiche**. L'al-
“ tra ragione è che noi si va disusando il puro
“ linguaggio del diritto, un pò per il benedetto i-
“ stituto della giurìa, che non deve sapere di di-
“ ritto, e per conseguenza lo fa dimenticare a noi
“ altri, un pò ancora per l' *onus camelorum* delle
“ nostre innumerabili leggi che, con la moltipli-
“ cità delle materie diverse, opprimono il cervello
“ e lo fan resistente a ricevere le idee puramente

“ giuridiche. *Se dunque non si rimuovono certi in-*
“ *gombri dalla mente, e se non si ravviva un poco la*
“ *antica fiaccola del diritto, la parola della legge de-*
“ *stinata ad esprimerla riesce spesso sibillina e oscura.*
“ Ma, confessiamolo, l'oscurità è nel nostro occhio
“ che vede male, non nella legge „.

. . . .

“ Tampoco vale obbiettare che, stando alla no-
“ stra interpetrazione, non si darebbe mai il caso
“ dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza
“ violenza, *specie di reato* che la Commissione Go-
“ vernativa dichiara espressamente essere *scomparsa*
“ dal nuovo codice, giacchè se ogni arbitrio e via
“ di fatto sono *violenza sulle cose*, ne segue che ogni
“ arbitrio e via di fatto sarà sempre e in ogni caso
“ reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
“ e allora quando e come sarà possibile questa spe-
“ cie di reato senza violenza? È possibilissima; e
“ si dà, secondo me, in tutti quei fatti arbitrarii
“ che accennano sì ad esercitare un preteso diritto
“ *ma non hanno la forza di turbare o impedire il*
“ *godimento* della cosa al legittimo possessore. Il
“ cogliere per esempio due o tre spighe di granone
“ uno o due grappoli d'uva in un predio di cui non
“ si ha il possesso , e su cui si pretende qualche
“ diritto, senza far niente altro : l'introdursi nella
“ casa posseduta da altri senza opposizione , pre-
“ tendendo qualche diritto, e poi uscirne in santa
“ pace alla prima intimazione del legittimo pos-
“ sessore; *l'impossessarsi arbitrariamente per qualche*

“ *ora e anche per un giorno, del cavallo altrui per*
“ *essere soddisfatto di un preteso credito, e poi rila-*
“ *sciarlo appena il proprietario ne faccia richiesta* ,
“ senza aver recato danno di sorta, ecc.; ecco, se-
“ condo me, i casi di esercizio arbitrario delle pro-
“ prie ragioni senza violenza, nei quali ci è sì lo
“ arbitrio e la via di fatto, ma questa non ha la
“ forza nè la potenza di scuotere, turbare o impe-
“ dire il godimento della cosa al legittimo posses-
“ sore, e mancando la forza perturbatrice del di-
“ ritto è vano parlare di violenza sulle cose, e quindi
“ di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La
“ ragione di punire in ogni reato, è la tutela del
“ diritto manomesso; se questo non è stato offeso,
“ ed è sicuro, manca la ragione di punire „.

Così la dottrina, esposta in modo conciso e maestrevole.

D'altro lato, la giureprudenza ha fermato nel modo più indiscutibile il concetto che limiti della *violenza sulle cose* siano gli stessi della *vis privata* del diritto romano com' è configurata nella *Legge 9*, *Dig. ad Leg. Iul. De vi privata : tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur ? Vis est et tunc, quotiens quis id quod debere sibi putat, non per iudicem reposcit.*

Difatti, nella lunga serie di massime che potremmo citare, noi troviamo sempre dominante il concetto che “ la violenza sulle cose, ai sensi dell'ar-
“ ticolo 235, non significa già qualche cosa che
“ somigli a una devastazione, demolizione o altro

" simile danneggiamento della cosa , ma accenna
" al solo fatto pel quale, chi pretende di esercitare
" un diritto, s' impossessa in via di fatto e di sua
" autorità della cosa che avrebbe dovuto farsi con-
" segnare per opera del magistrato „ (1).

Nè la Corte Suprema si lasciò preoccupare dall' entità del mezzo adoperato dal colpevole per raggiungere il suo intento.

" L'estremo della *violenza sulle cose*, essa statuì,
" non consiste nello sciupìo e nella distruzione delle
" cose medesime, ma *nel mezzo qualunque* che viene
" usato per impadronirsi della cosa a danno di
" alcuno „.

Sempre che io, col dissenso presunto manifesto di chi solo potrebbe consentirmelo, privo alcuno del possesso o del godimento di una cosa, su cui reputo d'aver diritto, mentre potrei farmelo attribuire dal magistrato, compio il reato di ragion fattasi e nel mio operato riscontrasi l'estremo della violenza sulle cose.

Abbiamo innanzi citato il Carrara: ora ci si permetta di ricordare, terminando, un altro forte criminalista toscano, dagl'insegnamenti del quale ci pare venga alla nostra opinione il maggiore e più autorevole sussidio che avessimo potuto sperare.

Nel celebrato suo commento al codice penale toscano, cui tanto, e per la forma e per lo spirito, cercò d'avvicinarsi il nostro legislatore, ebbe così a dire il Puccioni:

(1) Cassazione Unica Vol. IV. fol. 172.

“ *Supponiamo che Tizio per essere pagato del suo*
“ *credito, si porti alla casa di Sempronio e quivi in*
“ *sua assenza prenda tanto danaro , quanto è neces-*
“ *sario per soddisfarsi.* **Questa sarebbe violenza sulle**
“ **cose** ”.

A noi pare che tali parole taglino corto.

Esse, saremmo per dire, sono un'interpetrazione autentica della locuzione contenuta nella prima parte dell'articolo 235 del codice vigente, innanzi alla quale non v' è sottigliezza o giuridico cavillo che regga.

Se a gente profana o digiuna di diritto stessimo noi ora rivolgendoci , potremmo sentire il bisogno di discutere ancora e di diluire, in molte altre parole od esempii, le teorie che ci è parso sufficiente enunciare soltanto.

Ma è a maestri che noi , ossequenti discepoli , chiediamo, col breve linguaggio della verità scientifica la benintesa e salutare applicazione della legge.

Dileguato l' equivoco che ha dominato, durante e dopo l' istruzione del processo , forse pel modo come si cercò di travisare i fatti, abbiamo dimostrato che la nostra opposizione è pienamente fondata.

Ritengasi o non che il signor Pollio abbia commesso il reato d' appropriazione indebita , per noi egli si rese indiscutibilmente colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Però non a noi, ma a Voi, eccellentissimi magi-

strati, è riservata l'ultima parola e, usi come siete a ispirarvi sempre nei vostri pronunziati alla santità del Diritto, nutriamo fiducia che accoglierete le nostre ragioni, rinviando il signor Pollio innanzi al giudice competente per rispondere del reato commesso.

Oggi, più che mai, sentesi profondamente vera la massima dello Storico napoletano che, *più della civiltà, la giustizia è il bisogno dei popoli* e una sentenza che ne sia la solenne affermazione non può che rafforzare nell'animo di coloro, che l'attendono e non l'hanno avuta finora, una fede, forse a torto, vacillante.

Napoli 13 agosto 1894.

Avv. Alfredo Vittorio Russo